

Edizione di giovedì 28 Gennaio 2021

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 25 gennaio
di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino

AGEVOLAZIONI

Agevolabile con il superbonus l'edificio con due unità dello stesso proprietario
di Sergio Pellegrino

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Le comunicazioni DAC6 relative all'elusione dello scambio di informazioni CRS
di Ennio Vial

IMPOSTE SUL REDDITO

Solo gli oneri tracciati sono detraibili dall'Irpef
di Stefano Rossetti

LAVORO E PREVIDENZA

Esclusa l'iscrizione alla gestione commercianti per l'amministratore della S.r.l.
di Lucia Recchioni

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Operazioni straordinarie sulle società di servizi: cessioni di singoli beni o cessione di ramo d'azienda?
di Andrea Beltrachini di MpO & Partners

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 25 gennaio

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



La **27esima puntata** di Euroconference In Diretta si è aperta, come si consueva, con la sessione “**aggiornamento**”, nell’ambito della quale sono state analizzate tutte le novità della **scorsa settimana**.

Successivamente l’attenzione si è quindi soffermata sugli **effetti della Brexit** ai fini Iva, mentre, nel corso dello speciale “**agevolazioni edilizie**”, sono state esaminate le detrazioni riconosciute a fronte degli **interventi di ristrutturazione e ricostruzione con ampliamento**.

La sessione **approfondimento**, infine, è stata dedicata al tema della **rivalutazione/riallineamento dei beni immateriali non tutelati giuridicamente**.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: le **risposte** verranno caricate, a partire da oggi, sulla **Community di Euroconference In Diretta** su *Facebook*, nonché nella sezione materiali di **Euroconference In Diretta** sulla piattaforma **Evolution**.

Anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

3. RIVALUTAZIONE DI UN MARCHIO NON REGISTRATO

2. ESPORTAZIONI E CODICE EORI

1. RIVALUTAZIONE E OPERAZIONI STRAORDINARIE

Per aderire alla **Community** di **Euroconference** **In Diretta** ?
<https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>

10

Rivalutazione del fabbricato non obbliga a rivalutare il terreno

In tema di rivalutazione dei beni, un aspetto che ancora non mi è chiaro, riguarda la possibilità o meno di rivalutare solamente il terreno edificato su cui insiste il fabbricato e/o viceversa.

A. G. S.

La rivalutazione prevista dal Decreto Agosto non richiama più il concetto di “categorie omogenee”, ragion per cui può ritenersi possibile la rivalutazione del solo fabbricato (e non del terreno su cui insiste) o, viceversa, del solo terreno e non del fabbricato (nel caso in cui il maggior valore sia da attribuire al terreno).

9

Partecipazioni: cessione ad un prezzo inferiore a quello rivalutato

La possibilità di cessione ad un valore inferiore a quello periziato, vale anche per le quote precedentemente rivalutate?

A. G. S.

Con la circolare 1/E/2021 l'Agenzia delle entrate, richiamando le sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 2321 e 2322 del 31.01.2020, ha modificato il suo precedente orientamento, precisando che l'indicazione, nell'atto di vendita, di un prezzo dei terreni inferiore a quello rideterminato nell'ambito della rivalutazione, non determina la decadenza dal beneficio della rivalutazione stessa.

Le stesse conclusioni non hanno invece riguardato i casi di rivalutazione delle partecipazioni rivalutate, per il semplice motivo che, già in passato, la vendita ad un prezzo inferiore non comportava la decadenza dall'agevolazione. È però prevista l'irrilevanza fiscale della minusvalenza.

8

La mancata indicazione in dichiarazione non preclude la rivalutazione

La mancata indicazione in dichiarazione degli importi rideterminati comporta la decadenza dal beneficio?

L.R.

La mancata indicazione degli importi in dichiarazione non incide sugli effetti della rideterminazione; tuttavia è necessario ricordare che l'omessa indicazione nel modello Redditi dei dati relativi alla rivalutazione costituisce una violazione formale, alla quale si applica la sanzione con un minimo di euro 250 fino ad un massimo di euro 2.000.

7

Procedura web esclusa per i condomini

Cessione del credito – dal sito delle Entrate, cassetto fiscale, non riusciamo a compilare, per conto di un contribuente, la parte del modello afferente il condominio minimo: avete notizie di malfunzionamento a proposito?

A. A.

Il Provvedimento 08.08.2020 espressamente chiarisce che “La Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate”.

Lo stesso provvedimento, invece, con riferimento alla comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, precisa quanto segue: “La Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dall'amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, esclusivamente mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate”.

Deve quindi ritenersi che la procedura web possa essere utilizzata soltanto nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati sulle singole unità immobiliari; se l'intervento è stato effettuato sulle parti comuni degli edifici si rende invece necessario utilizzare l'apposito software disponibile e inviare il file attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline).

6

Riqualificazione energetica e superbonus

Sulla base di che disposizione la riqualificazione energetica globale, che rientra nell'ecobonus, non può essere trainata per il 110?

E.C.

Non esiste una disposizione normativa che prevede questa esclusione: d'altra parte, la stessa circolare AdE 24/E/2020 ha richiamato, tra gli interventi trainati, tutti quelli di efficientamento energetico ex articolo 14 D.L. 63/2013 (cd. "ecobonus").

Purtuttavia è la tipologia stessa di intervento che si pone in contrasto con la disciplina del superbonus, nell'ambito della quale assume rilievo la differenza tra interventi trainanti e trainati.

Nella previsione normativa dedicata agli interventi di riqualificazione globale manca infatti un'indicazione specifica sulla tipologia di intervento da realizzare, venendo "premiato" qualsiasi intervento o insieme di interventi che consenta di conseguire la maggiore efficienza energetica richiesta dalla disposizione.

L'articolo 1, comma 344, L. 296/2006, invero, fa riferimento agli interventi "di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1), annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192"

L'Agenzia delle entrate, riprendendo i chiarimenti offerti dal MiSe, ha quindi ritenuto che non sia possibile beneficiare del superbonus.

5

Rivalutazione: ravvedimento escluso

Come si può regolarizzare il versamento tardivo dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione?

R.P.

Non è possibile il ravvedimento: con il pagamento dell'imposta sostitutiva, infatti, si perfeziona la rivalutazione.

Se, invece, l'omesso versamento riguarda un importo diverso dalla prima o unica rata, è ammesso il ravvedimento: le rate successive alla prima, quindi, possono essere versate anche tardivamente.

4

Rivalutazione terreni pervenuti per successione

È possibile rivalutare terreni pervenuti per successione ereditaria ed intestati all'erede alla data dell'1/1/2021.

M. R.

La rivalutazione dei terreni pervenuti per successione ereditaria non si ritiene in questo caso esclusa. Si ricorda, tuttavia, che tali beni assumono, ai fini fiscali, il valore indicato nella dichiarazione di successione.

3

Rivalutazione di un marchio non registrato

Esiste la possibilità di rivalutare un marchio non registrato?

R.D.

Il marchio non registrato è un bene giuridicamente tutelato essendo, a parere dell'Amministrazione finanziaria, sufficiente che la tutela giuridica sia opponibile anche a un solo soggetto.

Questa condizione si verifica anche per il marchio non registrato, a condizione che il legittimo proprietario sia in grado di dimostrare il suo utilizzo antecedentemente al momento in cui è avvenuta la contestazione ai sensi dell'articolo 2571 cod. civ. e, pertanto, è possibile rivalutarlo.

2

Esportazioni e codice Eori

Un'impresa che esporta impianti in Inghilterra deve munirsi del codice eori?

B. C.

Gli operatori stabiliti nel territorio dell'Ue che intendono porre in essere scambi commerciali con il Regno Unito dovranno dotarsi, dopo la Brexit, del codice identificativo Eori, che è un codice obbligatorio per la presentazione di una dichiarazione doganale di esportazione o importazione.

È inoltre importante ricordare che, alla luce dell'accordo commerciale di cooperazione tra UE e UK, è consentita, al ricorrere di determinate condizioni, la non applicazione del dazio nel Regno Unito alle merci di origine Ue.

Tra i requisiti richiesti vi è quello in virtù del quale l'esportatore deve fornire una valida attestazione di origine all'importatore del Regno Unito: l'esportatore unionale dovrà quindi essere registrato nel sistema REX.

1

Rivalutazione e operazioni straordinarie

Bene oggetto di conferimento nel corso del 2020. Non era quindi presente in bilancio al 31.12.2019. È possibile la rivalutazione?

Z. G.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, D.L. 162/2001 "per i beni pervenuti da società fuse, incorporate o scisse, si fa riferimento alla data in cui sono stati acquistati dalle società stesse". Vigge, dunque, un principio di "continuità del periodo di possesso" che consente in questi casi di poter comunque beneficiare delle disposizioni in materia di rivalutazione.

Nessuna specifica disposizione è invece dedicata al conferimento.

Deve tuttavia ritenersi che, ai sensi dell'articolo 176 Tuir, possa trovare applicazione, anche nell'ambito dei conferimenti effettuati in regime di neutralità fiscale, il principio di continuità del periodo di possesso.

Da ciò ne discende, dunque, che dovrebbe ritenersi ammessa la rivalutazione, anche se i beni non erano iscritti nel bilancio della società conferitaria: assume invece rilievo il fatto che gli stessi beni fossero iscritti nel bilancio della conferente in corso al 31.12.2019.

Per **aderire alla Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su

Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



AGEVOLAZIONI

Agevolabile con il superbonus l'edificio con due unità dello stesso proprietario

di **Sergio Pellegrino**



Nella [risposta all'istanza di interpello n. 58](#), pubblicata nella giornata di ieri dall'Agenzia delle Entrate, viene analizzato il caso dell'intervento di **miglioramento sismico** e di **efficientamento energetico** che si intende realizzare su un **edificio composto da due unità immobiliari**.

L'istante è **proprietario di una delle due unità**, destinata ad uso abitazione, mentre è **nudo proprietario dell'altra**, essendo l'**usufrutto costituito a favore del padre**.

Gli interventi programmati sono, innanzitutto, rilevanti **lavori di miglioramento sismico**, che consentiranno di migliorare la classe sismica dell'intero edificio di due categorie, mentre dal punto di vista **energetico** si prevede di realizzare un **cappotto esterno**, **sostituendo parte dei serramenti**, e di **rifare parte dell'impianto termico**.

L'intenzione è quella di **ripartire al 50% le spese sostenute tra padre e figlio**, con **separata intestazione delle fatture**, e di **mantenere distinte le spese relative agli interventi antisismici rispetto a quelli di efficientamento energetico**.

L'Agenzia innanzitutto evidenzia la necessità che l'**edificio composto da più unità immobiliari distinte debba essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica** e che quindi il superbonus non possa essere applicato nel caso in cui l'intervento sia realizzato su un edificio composto da più unità immobiliari di un unico proprietario o di comproprietari.

Nel caso in esame, però, entra in gioco **la nuova previsione, inserita nella lettera a) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto Rilancio dalla legge di bilancio 2021**, che ha affiancato agli interventi effettuati dai condomini quelli realizzati *"dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche"*.

Grazie a questa modifica, nella fattispecie oggetto dell'istanza sarà possibile il riconoscimento del superbonus per gli **interventi trainanti realizzati sulle parti comuni**, che “sdoganerà” quelli **trainati sulle due unità immobiliari**.

Prima dell'intervento operato con la legge di bilancio, invece, non si sarebbe potuto applicare l'agevolazione in considerazione del fatto che **per la costituzione del condominio rileva solo il diritto di proprietà** (e non invece i diritti reali quale, appunto, l'usufrutto).

Con la realizzazione del **cappotto esterno**, che è appunto un **intervento trainante** ai sensi della lettera a) del primo comma dell'[articolo 119](#), potrà beneficiare della detrazione maggiorata al 110% anche la **sostituzione dei serramenti** e dell'**impianto termico**.

Il **limite massimo di spesa** ammesso superbonus sarà costituito dalla **somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi**, ma è necessario che vengano contabilizzate in modo distinto le diverse spese.

La detrazione andrà **ripartita tra padre (usufruttuario) e figlio (proprietario) in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto e documentato**.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Le comunicazioni DAC6 relative all'elusione dello scambio di informazioni CRS

di **Ennio Vial**

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **categoria D** degli **hallmark** contempla la casistica degli **elementi distintivi specifici** che riguardano lo **scambio automatico di informazioni e la titolarità effettiva**. Si tratta di un gruppo dove il requisito della **transnazionalità** risulta sempre verificato e dove **non sono richiesti i requisiti della riduzione di imposta e del vantaggio principale**.

In sostanza, il comportamento risulta **aggressivo** anche nelle ipotesi in cui **non vi sia alcun vantaggio fiscale**. Si tratta, infatti, di una misura volta non tanto a contrastare **operazioni di pianificazioni fiscali internazionali**, quanto piuttosto, volte ad **occultare il reale titolare effettivo** o ad **ostacolare lo scambio di informazioni CRS DAC2**.

Sul punto, la **bozza di circolare diramata non offre molti esempi** inediti, in quanto richiama indicazioni già contenute nel [D.M. 17.11.2020](#).

Il gruppo D si divide in **due importanti sottogruppi**:

- il **sottogruppo D1** relativo ai **meccanismi transfrontalieri che hanno l'effetto di compromettere l'obbligo di comunicazione previsto dal CRS**;
- il **sottogruppo D2** relativo all'utilizzo di **veicoli societari o accordi giuridicamente vincolanti** che consentono di **schermare il reale detentore di asset** non necessariamente produttivi di redditi di natura finanziaria (ad esempio proprietà immobiliari), che dunque non rientrano nel contesto della disciplina CRS.

Il primo **sottogruppo** contempla le seguenti **6 categorie**.

Tabella n. 1 – le casistiche del gruppo D1

a) l'uso di un conto, prodotto o investimento che **non è un conto finanziario**, o non appare come

tale, ma ha **caratteristiche sostanzialmente simili a quelle di un conto finanziario**

- b) il **trasferimento di conti** o attività finanziari in **giurisdizioni che non sono vincolate dallo scambio automatico di informazioni** sui conti finanziari con lo Stato di residenza del contribuente pertinente, o l'utilizzo di tali giurisdizioni
- c) la **riclassificazione di redditi e capitali** come prodotti o pagamenti che non sono soggetti allo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari
- d) il trasferimento o la conversione di un'istituzione finanziaria, o di un conto finanziario o delle relative attività in un'**istituzione finanziaria** o in un conto o in attività finanziaria **non soggetti a comunicazione nell'ambito dello scambio automatico di informazioni** sui conti finanziari
- e) il ricorso a soggetti, meccanismi o strutture giuridici che **eliminano** o hanno lo scopo di eliminare la **comunicazione di informazioni su uno o più titolari di conti** o persone che esercitano il controllo sui conti nell'ambito dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari
- f) meccanismi che compromettono le procedure di **adeguata verifica** utilizzate dalle istituzioni finanziarie per ottemperare agli **obblighi di comunicazione di informazioni sui conti finanziari** o ne sfruttano le debolezze, compreso l'uso di giurisdizioni con **regimi inadeguati o deboli di attuazione della legislazione antiriciclaggio** o con **requisiti di trasparenza deboli** per quanto riguarda le persone giuridiche o i dispositivi giuridici

Si può cogliere, quale **elemento comune** alle casistiche proposte, l'uso di strumenti che **evitano la comunicazione CRS**.

Nella **lettera a)** si fa riferimento all'uso della **moneta elettronica** che, a differenza dei conti correnti, non è oggetto di comunicazione. Si rende opportuno tratteggiare bene il contorno della moneta elettronica per vedere se vi rientrano anche le **criptovalute**.

La **lettera b)** affronta il caso del **trasferimento di fondi da un Paese aderente al sistema CRS ad un Paese non aderente**. La casistica potrebbe di primo acchito spaventare. Di fatto sembra porre un **vincolo all'uscita e all'emigrazione verso Paesi non aderenti**. In realtà lo spirito della norma pare essere quello della **strumentalizzazione dei trasferimenti** che devono avvenire attraverso un meccanismo. Pare difficile incasellare in questo alveo il **mero trasferimento di conti in un Paese non aderente**, in quanto si deve realizzare un **meccanismo** e il **mero trasferimento del conto può essere difficilmente inquadrato** come un vero e proprio meccanismo. Illuminante, in tal senso, è anche l'**esempio n. 28** dove si propone il **trasferimento di una somma** il 28 dicembre per poi **rientrare** il 2 gennaio. Questo in quanto **la comunicazione CRS fotografa le situazioni al 31/12 dell'anno**.

Sulla stessa scia si pone anche la **lettera d)** dove si prevede il caso della **sostituzione di un conto corrente** con un **investimento non oggetto di comunicazione**, come ad esempio un fondo pensione.

In relazione alla **lettera c)** la bozza di circolare ricorda come la Sezione I dell'Allegato A, lettera M al decreto ministeriale fornisca in merito l'esempio del **trust che paga conti o fatture per conto di un beneficiario**. Il pagamento delle spese del beneficiario potrebbe di fatto **eludere la comunicazione** delle somme erogate al beneficiario.

IMPOSTE SUL REDDITO

Solo gli oneri tracciati sono detraibili dall'Irpef

di **Stefano Rossetti**



La **Legge di Bilancio 2020** (L. 160/2019) ha previsto una serie di misure volte ad impattare sulla fruizione degli **oneri detraibili ex [articolo 15 Tuir](#)**.

Le disposizioni principali sono due e riguardano la fruibilità degli oneri detraibili:

- in ragione del reddito complessivo del contribuente (**articolo 1, [commi 629 e 692](#), Legge di bilancio 2020**);
- **solo se sostenuti in maniera tracciata** (**articolo 1, [commi 679 e 680](#), Legge di bilancio 2020**).

In relazione a quest'ultimo aspetto, il legislatore ha voluto incentivare l'utilizzo dei metodi di pagamento tracciabili (tra l'altro già previsti per la fruizione di alcuni oneri detraibili) creando una sorta di **conflitto d'interessi** tra il consumatore e il cedente/prestatore che dovrebbe tendere ad evitare fenomeni di sottofatturazione.

In sostanza, il legislatore, limitatamente alle **detrazioni previste nella misura del 19%**, ammette solo di quegli oneri che sono stati sostenuti mediante:

- **versamento bancario;**
- **versamento postale;**
- **carte di debito;**
- **carte di credito e prepagate;**
- **assegni bancari e circolari.**

Occorre sottolineare, però, che l'obbligo di pagamento tracciato è escluso per le detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'**acquisto di medicinali e di dispositivi medici**, nonché alle detrazioni per **prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale**.

Fin da subito tale disposizione è apparsa foriera di **profili di criticità**, soprattutto sul versante strettamente operativo.

Recentemente è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la **risposta ad istanza d'interpello n. 431/2020** a dissipare alcuni dubbi.

Il caso su cui si è pronunciata l'Agenzia delle Entrate è il seguente: l'istante è titolare di un **conto corrente cointestato con il coniuge** su cui vengono addebitate le spese sostenute con la carta di credito intestata all'istante stesso.

In questo contesto viene chiesto **se sia possibile utilizzare la carta di credito intestata all'istante per pagare spese riferite al coniuge senza perdere il diritto alla detrazione**, dato che il conto corrente da cui viene effettuato il pagamento è cointestato.

L'Amministrazione finanziaria, dopo aver premesso che **“il nuovo obbligo non modifica in alcun modo, ponendo ulteriori vincoli, i presupposti stabiliti dall'articolo 15 del TUIR o dalle altre norme fiscali ai fini della detraibilità dall'Irpef degli oneri quale, in particolare, l'effettivo sostenimento degli stessi”**, ha chiarito che:

- **“l'onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l'esecutore materiale del pagamento, aspetto quest'ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti. Tuttavia, tenuto conto della ratio della disposizione in esame, occorre assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto”**,
- **“il contribuente dimostra l'utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l'utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può essere documentato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio”**.

Sulla base di quanto sopra l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto che **“il contribuente istante possa utilizzare la propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite al coniuge, per le quali sussiste l'obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spesa, circostanza nel caso di specie, ulteriormente supportata dalla cointestazione del conto corrente sul quale è emessa la carta di credito”**.

Il chiarimento relativo all'onere probatorio inerente alla modalità tracciata della spesa consistente:

- **nella produzione della prova cartacea del pagamento consistente nello scontrino del POS, estratto conto, copia del bollettino postale o MAV;**
- **ovvero, nell'annotazione sul documento di spesa (fattura, ricevuta, ecc.) da parte del**

prestatore o del cedente dell'avvenuto pagamento mediante mezzi di pagamento tracciati,

è di particolare interesse per gli **operatori del settore** (CAF e professionisti abilitati) che, nella prossima primavera/estate dovranno inserire tali oneri nei modelli dichiarativi con la conseguente responsabilità che implica l'apposizione del **visto di conformità**.

LAVORO E PREVIDENZA

Esclusa l'iscrizione alla gestione commercianti per l'amministratore della S.r.l.

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLA HOLDING INDUSTRIALE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'attività di supervisione e di referente per i clienti o i fornitori, nonché l'assunzione di un dipendente, rientrano tutte nelle **normali incombenze dell'amministratore**, il quale, quindi, è tenuto ad iscriversi esclusivamente alla gestione separata Inps, non essendo invece dovuti i contributi previdenziali per la gestione commercianti.

Sono questi i principi ribaditi dalla **Corte di Cassazione** con l'**ordinanza n. 1759**, depositata ieri, 27 gennaio.

Il caso riguarda il **presidente del consiglio di amministrazione e socio di una S.r.l.** raggiunto da una **cartella di pagamento per i contributi dovuti all'Inps, gestione commercio**, per l'attività da lui svolta nell'ambito della società, con riferimento alla quale, tuttavia, era già iscritto alla **gestione separata Inps**.

Ad avviso dell'Inps, infatti, **l'espletamento dell'attività organizzativa e direttiva** di natura intellettuale era idonea a rendere effettivo l'obbligo di **iscrizione alla gestione commercianti**.

La **Corte di Cassazione**, tuttavia, con l'**ordinanza di ieri** è tornata a **ribadire l'illegittimità di questa tesi**.

Non esiste, invero, alcun principio di alternatività tra l'iscrizione alla gestione commercianti e l'iscrizione alla gestione separata.

Le **Sezioni Unite**, con la **sentenza n. 3240 del 13.02.2010** avevano ritenuto che, nel caso di **contemporaneo svolgimento** di attività operativa e di amministratore, sussisteva **l'obbligo di iscrizione in un'unica gestione**, ovvero quella **prevalente** (la cui identificazione era onere dell'Inps).

È tuttavia **successivamente intervenuto** il legislatore che, con l'[articolo 12, comma 11, D.L. 78/2010](#) ha **escluso la regola dell'unicità dell'iscrizione**: a seguito di questo ulteriore intervento, quindi, in caso di esercizio di un'attività per la quale è richiesta **l'iscrizione alla gestione commercianti, artigiani e coltivatori diretti**, e, contemporaneamente, di **un'attività per la quale è prevista l'iscrizione alla gestione separata**, vale il principio della **doppia iscrizione**.

Ad oggi, quindi, lo svolgimento di un'**attività di lavoro autonomo**, soggetta a **contribuzione nella gestione separata**, che si accompagna allo **svolgimento di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola** richiede una **doppia iscrizione**, non operando il principio dell'**attività prevalente**.

Tuttavia, per poter **giustificare la doppia iscrizione**, l'attività svolta nell'ambito dell'impresa commerciale deve essere **diversa da quella svolta in qualità di amministratore**.

Con riferimento alla **fattispecie in esame** il **presidente del Consiglio di amministrazione e socio supervisionava il lavoro, faceva da referente per i clienti e i fornitori e aveva assunto un dipendente**: tutte attività, queste, **qualificate dal giudice di merito come riconducibili alle competenze dell'amministratore**.

La Corte di Cassazione, alla luce di queste considerazioni ha quindi **confermato la sentenza impugnata** e ha **rigettato il ricorso dell'Inps**, riconducendo l'attività svolta a quella di **amministratore**, per la quale vige il solo obbligo di **iscrizione alla gestione separata Inps**.

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Operazioni straordinarie sulle società di servizi: cessioni di singoli beni o cessione di ramo d'azienda?

di **Andrea Beltrachini di MpO & Partners**



Lucrezia Siletti, Commercialista, Aeroporto Roma Fiumicino, Martedì ore 09:15.

“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”

MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:

Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.

In un precedente contributo ho parlato delle operazioni di M&A di Studi caratterizzate dalla compresenza di una cessione dell'azienda della società di servizi, eventualmente preceduta da un contratto di affitto (<https://mpopartners.com/articoli/attivita-professionale-affiancata-societa-servizi-affitto-azienda/> – con specifico riferimento all'azienda gestita dalla S.T.P. <https://mpopartners.com/articoli/stp-trasferimento-mediante-contratto/>).

Proprio recentemente l'**Agenzia delle Entrate**, con la **risposta a interpello n. 546 del 12 novembre 2020**, è entrata nel merito della distinzione tra **cessione di singoli beni aziendali** (operazione soggetta ad IVA) e **cessione di ramo d'azienda** (operazione soggetta ad **imposta di registro**, in misura **proporzionale**).

Il contributo offre anche l'occasione per una breve riflessione su tematiche analoghe ed attinenti alle operazioni di M&A di Studi professionali.

Continua a leggere su <https://mpopartners.com/articoli/cessioni-singoli-beni-cessione-ramo-azienda/>